



Allegato alla deliberazione del consiglio comunale n. 12 del 25 marzo 2010



COMUNE DI BEINASCO
Piazza Alfieri n. 7 — C.A.P. 10092
Tel. 011 39 89 1 Fax 011 39 89 310
Area dei Servizi
Ufficio Politiche sociali e abitative

AREA COMUNALE DESTINATA AI NOMADI

REGOLAMENTO



COMUNE DI BEINASCO
Area comunale destinata ai nomadi
REGOLAMENTO

Articolo 1 Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina, ai sensi della Legge Regionale 10 giugno 1993, n.26 "Interventi a favore della popolazione zingara", e tenuto conto dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° giugno 2009, n. 3776, gli aspetti relativi al funzionamento dell'area comunale destinata alle popolazioni nomadi, di seguito per brevità indicato come "campo", sito in Beinasco, in zona adiacente al tronco stradale della S.P. 143, nei pressi di strada Rotta Palmero, che consta di mq. 2000 circa, suddiviso in **n. 7** piazzole destinate ai nuclei familiari.
2. Con il presente regolamento si individuano i soggetti temporaneamente ammessi al campo e le regole di comportamento da osservare, nonché le fattispecie che determinano i casi di revoca dell'autorizzazione alla permanenza.

Articolo 2 Ricettività

1. Il campo consta di n. 6 piazzole riservate ad altrettanti nuclei famigliari stanziali, oltre ad una piazzola polivalente riservata ad attività comuni all'intero insediamento e/o a nuclei in transito.
2. La recettività massima per la sosta è fissata in massimo di n. **35** persone.
3. Il contingente di cui al comma 2 può essere superato, solo in via eccezionale, fino a raggiungere un numero massimo complessivo di **40** persone, esclusivamente al fine di non pregiudicare l'integrità di un nucleo familiare, fatto salvo il rispetto delle norme igienico-sanitarie e di ordine pubblico.
4. Il medesimo contingente, per contro, può essere diminuito per motivi igienico sanitari o di ordine pubblico.
5. In sede di prima applicazione l'ammissione al campo è riservata, salve prescrizioni di legge, unicamente ai componenti dei nuclei familiari già occupanti l'area privata, oggetto di esproprio, presso il cimitero di Borgaretto e individuati con formale atto dell'Amministrazione Comunale.

Articolo 3 Requisiti per l'ammissione al campo

1. Destinatari dell'autorizzazione di ammissione al campo possono essere:
 - a. cittadini extracomunitari in possesso dell'originale del permesso di soggiorno e/o altro valido titolo documentale equipollente, attestante la regolare presenza sul territorio nazionale ed idoneo a consentire lo svolgimento di regolare attività lavorativa;



COMUNE DI BEINASCO
Area comunale destinata ai nomadi
REGOLAMENTO

- b. cittadini italiani e comunitari in possesso di documento d'identità riconosciuto ed in corso di validità;
 - c. soggetti in grado di dimostrare la permanenza sul territorio nazionale da almeno dieci anni, previa esibizione di idonea attestazione documentale rilasciata da pubblica amministrazione, enti pubblici, organizzazioni a scopo umanitario.
2. Resta salva la possibilità per l'Amministrazione Comunale di prevedere il rilascio di autorizzazioni in favore di destinatari che non rientrano nelle categorie sopra indicate, previa attenta valutazione ed a suo insindacabile giudizio.
3. L'ammissione al campo di cui al presente regolamento è, comunque, subordinata:
- a. all'accertamento del possesso dei previsti requisiti, da parte di tutti i componenti della famiglia;
 - b. alla firma di un atto d'impegno al rispetto delle norme di comportamento interno, da parte del componente maggiorenne del nucleo familiare che ne abbia fatto richiesta;
 - c. alla disponibilità di posti;
 - d. alla verifica dell'assenza, a carico del richiedente, di un precedente provvedimento di allontanamento da analoghi insediamenti sul territorio nazionale;
 - e. all'insussistenza a carico del richiedente di proprietà o disponibilità d'idonea abitazione sul territorio nazionale, nonché di alloggio di edilizia residenziale pubblica o realizzato con contributi pubblici in locazione sul territorio nazionale.
 - f. all'accertamento del regolare possesso della patente di guida nonché dei documenti di circolazione, di proprietà/uso e assicurazione da parte degli utilizzatori degli automezzi presenti al campo.
4. Per i requisiti di cui al precedente comma 3, lettere d) e e), il richiedente presenterà una dichiarazione ai sensi dell'articolo 46 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, nei limiti di cui all'articolo 3, comma 3, del medesimo decreto, manifestando di essere a conoscenza delle conseguenze, anche penali, nel caso di dichiarazioni mendaci.
5. Coloro che sono ammessi al campo sono avviati, ove possibile, a percorsi di inserimento sotto il profilo lavorativo, scolastico e di tutela sanitaria, nell'ottica di favorire la loro graduale e migliore integrazione e connesso godimento dei diritti spettanti in ragione del relativo status di popolazione nomade con propria entità etnica e culturale.

Articolo 4

Gestione dell'area – Rappresentanza degli abitanti

1. La gestione dell'area attrezzata di sosta è affidata all'Area dei Servizi in collaborazione con il Comando di Polizia Municipale i cui Dirigenti, ciascuno per la parte di competenza, adottano le decisioni operative generali, elaborate con la



COMUNE DI BEINASCO
Area comunale destinata ai nomadi
REGOLAMENTO

collaborazione degli uffici comunali interessati, rilasciano le autorizzazioni alla sosta, verificano l'applicazione del presente regolamento, applicano le eventuali sanzioni e tengono i rapporti con gli utenti.

2. I predetti Dirigenti, in collaborazione con i soggetti di cui al comma 4, verificano altresì il rispetto della ricettività, provvedono alla tenuta dello schedario presenze aggiornato e richiedono gli interventi necessari di manutenzione e di viabilità, da realizzarsi in accordo con gli Uffici Tecnici Comunali.
3. L'amministrazione comunale promuove tutte le iniziative tese all'integrazione al sostegno sociale e all'avvio del mondo del lavoro, unitamente all'attività di promozione dell'inserimento scolastico dei minori e relativa sorveglianza sull'efficacia delle azioni intraprese.
4. Per tutte le attività di prevenzione, integrazione e assistenza di carattere socio economico e culturale che competono al Comune di Beinasco, il medesimo provvede attraverso preposti soggetti, professionalmente adeguati, appositamente incaricati (cooperativa sociale), che hanno anche la funzione di formale verifica sulle attività espletate. Le funzioni socio-assistenziali sono esercitate in stretta collaborazione con i corrispondenti gli uffici del territorio (ASL e CIDIS) in sintonia con le autorità scolastiche locali e gli uffici comunali preposti.
5. A tali soggetti sono anche affidati gli interventi ed iniziative destinate a salvaguardare l'identità etnica e culturale della popolazione nomade e a facilitare, nel rispetto della reciproca conoscenza e convivenza, il progressivo inserimento nella comunità locale, anche attraverso il miglioramento della vivibilità e funzionalità del campo in accordo con gli abitanti.
6. Al fine di promuovere corrette relazioni tra l'ente preposto alla gestione del campo e gli abitanti dello stesso, viene richiesto ai medesimi d'individuare un rappresentante.
7. Le famiglie designano tra loro un rappresentante che ha il compito di curare i rapporti e collaborare con l'Amministrazione Comunale e con i soggetti incaricati di cui al comma 4, per garantire la migliore convivenza, il buon funzionamento, l'uso corretto delle attrezzature, l'organizzazione delle pulizie delle parti e dei servizi comuni, nonché affrontare eventuali criticità che dovessero sorgere. Tale rappresentante, inoltre, deve provvedere ad individuare un unico soggetto cui intestare i contratti delle utenze di cui all'art. 6 e/o attivarsi per la richiesta delle autorizzazioni amministrative necessarie all'insediamento.
8. Qualora non fosse possibile designare il rappresentante della comunità, di cui al comma 7, ogni nucleo familiare provvederà ad individuare un proprio soggetto maggiorenne quale referente nei rapporti con l'Amministrazione Comunale e con i soggetti incaricati di cui al comma 4.
9. Attraverso il rappresentante di cui al comma 7 sono formulate le proposte e le iniziative volte a garantire un maggior livello di integrazione e la realizzazione di percorsi di autonomia individuale e familiare (ad es.: attivazione di tirocini formativi, interventi a tutela dei minori, partecipazione a momenti pubblici, ecc...).



COMUNE DI BEINASCO
Area comunale destinata ai nomadi
REGOLAMENTO

Articolo 5

Autorizzazione alla sosta - Requisiti ed obblighi

1. Il Comune di Beinasco rilascia l'autorizzazione all'ammissione al campo con relativa assegnazione in uso transitorio sia delle piazzole di sosta per roulotte e simili sia degli spazi comuni e dei servizi ivi previsti.
2. L'autorizzazione alla sosta è annuale.
3. La sosta annuale riguarda le situazioni di stanzialità ed è autorizzata dal Dirigente competente.
4. Le piazzole di sosta sono assegnate con atto amministrativo del Comando di Polizia Municipale a nome del capofamiglia.
5. L'ammissione alle aree di sosta transitoria avviene solo per nuclei familiari, mediante autorizzazione rilasciata al componente maggiorenne della famiglia che ne abbia fatto richiesta mediante la modulistica fornita dal comune, previa verifica della disponibilità di posti e accertamento dei previsti requisiti, sia per il richiedente sia per i familiari.
6. I diritti derivanti dall'autorizzazione di cui al comma 1 e 3 sono nominativi e non possono mai essere ceduti, nemmeno temporaneamente o parzialmente, dall'intestatario ad altro diverso soggetto. La violazione di tale divieto è causa di risoluzione dell'originale autorizzazione.
7. L'autorizzazione annuale è rinnovabile, dietro espressa richiesta dell'interessato, con formale provvedimento comunale, purché in presenza dei presupposti originari previsti per il rilascio e a condizione che il capo famiglia abbia osservato i seguenti obblighi fondamentali:
 - a. adempimento per i propri figli dell'obbligo scolastico previsto dalla legge italiana;
 - b. vigilanza sui minori da parte di chi esercita la patria potestà;
 - c. osservanza delle norme generali di comportamento dettate dal presente regolamento;
 - d. pagamento puntuale delle quote di spettanza richieste dall'amministrazione comunale circa utenze e servizi utilizzati, di cui all'art. 6.
8. Sono requisiti di preferenza per il rinnovo annuale:
 - a. la continuità di permanenza;
 - b. la regolare frequenza dei bimbi inseriti nella scuola materna;
 - c. l'impiego in regolari occupazioni lavorative;
 - d. la necessità di sottoporsi a cure mediche prolungate certificate dalle A.S.L.;
 - e. la presenza nelle famiglie di persone anziane e disabili.
9. E' facoltà dell'amministrazione comunale richiedere ai capi famiglia la produzione delle idonee certificazioni atte a comprovare il verificarsi delle condizioni che consentono l'accesso o la permanenza al campo.
10. In sede di prima applicazione del presente regolamento, l'amministrazione comunale valuterà solo le richieste di ammissione nell'area di sosta comunale,



COMUNE DI BEINASCO
Area comunale destinata ai nomadi
REGOLAMENTO

formulate delle famiglie nomadi censite nel 2009 e già occupanti l'area privata di cui al comma 4, dell'articolo 2.

11. Le successive estensioni dei nuclei per matrimonio, convivenza, riunificazione di nuclei tra loro imparentati verrà valutata dall'amministrazione comunale.
12. Ogni variazione nella composizione dei nuclei familiari (decessi e nuove nascite) deve essere prontamente segnalata da parte del capofamiglia all'Amministrazione Comunale.
13. La permanenza al campo, previa sottoscrizione dell'atto d'impegno e rilascio dell'autorizzazione di cui ai precedenti comma 1 e 3, è subordinata, comunque, alla scrupolosa e puntuale osservanza, da parte del richiedente e del relativo nucleo familiare, degli obblighi e divieti di cui al presente regolamento.
14. L'autorizzazione annuale è revocabile per il mancato rispetto del presente regolamento e per i motivi elencati al successivo art. 10.

Articolo 6

Oneri

1. Il Comune di Beinasco garantisce la realizzazione degli allacciamenti alla rete elettrica ed alla rete di smaltimento acque reflue miste, inoltre, nelle more dei tempi di realizzazione assicura la presenza al campo di:
 - a. un sistema di smaltimento delle acque meteoriche
 - b. un punto di erogazione acqua con lavabo e rispettive derivazioni per ogni area di sosta;
 - c. n. 2 wc chimici;
 - d. un faro di illuminazione;
 - e. estintori.
2. Il Comune di Beinasco si impegna ad effettuare ulteriori interventi di manutenzione straordinaria che si rendessero necessari per il mantenimento dell'ordine del campo stesso. Il Comune, inoltre, assicura la manutenzione dei wc chimici e/o dello svuotamento della fossa biologica, ove esistente.
3. Sono a carico degli ospiti dell'area di sosta, in base ai contratti da essi stipulati e/o volturati, le utenze per l'energia elettrica e l'acqua. Le relative spese sono ripartite tra gli abitanti del campo sulla base delle risultanze dei misuratori installati per ogni singola area di sosta, ove previsti, ovvero con differenti modalità da stabilire (per es.: quota procapite persona).
4. L'allacciamento luce, destinato all'uso esclusivo della piazzola, deve avvenire, con oneri a carico degli abitanti nel rigoroso rispetto delle vigenti normative in materia, collegandosi solo dal punto di erogazione centrale appositamente predisposto. Il collegamento agli impianti elettrici e di distribuzione dell'acqua, nonché gli impianti di riscaldamento e di cucina devono rispettare le norme vigenti in materia di sicurezza.
5. Gli ospiti concorrono al pagamento delle spese di raccolta dei rifiuti nella misura di spettanza giudicata congrua dal Comune per ciascun insediamento.



COMUNE DI BEINASCO
Area comunale destinata ai nomadi
REGOLAMENTO

6. L'assegnazione in uso delle piazzole di sosta comporta per gli abitanti del campo l'obbligo di provvedere a propria cura e spese ad ogni onere inerente la gestione e manutenzione dell'area di sosta, oltre al versamento di un corrispettivo per ogni piazzola occupata pari a **€ 20,00 mensili**, a titolo di concorso alle spese generali e di funzionamento del campo. Il predetto corrispettivo è soggetto ad aggiornamento annuale ISTAT.

Articolo 7 Ospitalità temporanea

1. Le famiglie assegnatarie di una piazzola possono presentare domanda all'Amministrazione Comunale per l'ospitalità temporanea di soggetti non facenti parte del nucleo familiare autorizzato in origine.
2. L'ospitalità temporanea - **per un periodo inferiore ai 3 giorni** - per massimo tre persone, è soggetta solo al vincolo di comunicazione al Comando di Polizia Municipale.
3. La richiesta di ospitalità temporanea - **per un periodo superiore a 3 giorni** - è soggetta all'autorizzazione concessa dal Comando di Polizia Municipale per massimo tre persone.
4. Il numero totale delle persone soggette al vincolo dell'ospitalità temporanea, di cui ai commi 2 e 3, complessivamente non può, comunque, essere superiore a 7. Pertanto, sono ammessi, in ospitalità temporanea al campo, contemporaneamente **solo 7 membri in totale**, non facenti parte dei nuclei familiari autorizzati.
5. Sono fatte salve particolari ricorrenze tradizionali per le quali si provvederà con specifiche autorizzazioni.
6. L'autorizzazione di ospitalità temporanea viene rilasciata per un **periodo non superiore a 10 giorni**, fatta salva la possibilità di proroga per giustificato motivo, soggetta ad insindacabile valutazione dell'Amministrazione Comunale.

Articolo 8 Verifica presenze al campo

1. Ogni componente il nucleo familiare è autorizzato a permanere nell'insediamento se ciò risulta dall'apposita scheda famiglia, costantemente aggiornata.
2. Il comando di Polizia Municipale effettuerà periodicamente la verifica della corrispondenza tra le autorizzazioni rilasciate e le persone presenti al campo, provvedendo all'allontanamento delle persone non autorizzate.
3. Ogni variazione (decessi e nuove nascite) nella composizione dei nuclei familiari dovrà essere prontamente segnalata, a cura del capofamiglia, all'Amministrazione Comunale.



COMUNE DI BEINASCO
Area comunale destinata ai nomadi
REGOLAMENTO

4. L'abbandono temporaneo dell'insediamento da parte di un intero nucleo familiare per un periodo superiore a 2 mesi dovrà essere prontamente comunicato all'Amministrazione Comunale.
5. L'abbandono dell'insediamento, protratto per un periodo superiore a 2 mesi, in assenza della prevista comunicazione all'Amministrazione Comunale, è inteso quale abbandono definitivo ed è causa di risoluzione dell'autorizzazione, fatte salve comprovate situazioni giustificabili che saranno oggetto di valutazione da parte dell'Amministrazione Comunale.
6. All'atto dell'abbandono definitivo dell'area di sosta, ogni famiglia è tenuta alla rimozione di ogni cosa dagli spazi precedentemente occupati.

Articolo 9

Regole di comportamento dei nomadi presenti al campo

1. Tutti coloro che sostano nell'area comunale attrezzata, sia con autorizzazione temporanea sia annuale, sono tenuti ad osservare le regole di comportamento disciplinate con il presente regolamento.
2. Tali regole valgono sia per l'area di sosta e attigua area esterna, sia per la strada di accesso al campo.
3. Gli ospiti delle aree di sosta osservano gli obblighi assunti con la sottoscrizione di un atto d'impegno al rispetto delle norme del presente regolamento, con particolare riguardo ai diritti dell'infanzia e alle norme di buona convivenza civile.
4. E' fatto obbligo alle famiglie assegnatarie di custodire e conservare in buono stato, come all'origine, le strutture comunali presenti presso l'insediamento: reti di protezione, cassonetti dei rifiuti, impianti di fornitura idrica ed elettrica, ecc... In mancanza di ciò e in caso di accertati danni alle strutture comunali le famiglie sono ritenute responsabili e tenute al tempestivo ripristino delle strutture alla situazione preesistente.
5. Gli autoveicoli, le roulotte e/o le strutture abitative devono essere posizionate correttamente all'interno degli spazi concessi rispettando quelli adibiti ad altri scopi.
6. E' vietato ancorare stabilmente al suolo strutture di qualsiasi genere.
7. E' fatto obbligo di pulire il posto assegnato ed usare gli appositi contenitori per la raccolta dei rifiuti, collocati in numero e tipologia adeguata: cassonetti per la prevista raccolta differenziata dei rifiuti e n. 1 contenitore apposito per la raccolta del ferro.
8. E' vietato abbandonare al di fuori di tali appositi contenitori, anche all'interno delle singole piazzole, rifiuti alimentari, organici, solidi, liquidi o deperibili. Non è consentito l'accumulo e la presenza di rifiuti (organici e non).
9. Le famiglie sono tenute a mantenere le abitazioni e l'area esterna in ordine e decorosa dal punto di vista igienico-sanitario, provvedendo periodicamente alla pulizia e disinfezione delle parti interne delle abitazioni.



COMUNE DI BEINASCO
Area comunale destinata ai nomadi
REGOLAMENTO

10. Gli oggetti di uso quotidiano che sono riposti all'esterno delle abitazioni (ad es. pentolame, vestiario) dovranno essere disposti in maniera ordinata e tale da non generare confusione o rischi igienici.
11. Le zone di passaggio, in particolare, devono essere tenute sgombre da qualsiasi tipo di impedimento che rechi intralcio o pericolo al libero transito di persone o veicoli.
12. E' vietato accendere fuochi.
13. Ciascun titolare di autorizzazione alla sosta si impegna a mantenere in posizione idonea e pronto all'uso l'estintore fornito dall'Amministrazione Comunale, la quale provvederà alla relativa manutenzione.
14. Le famiglie sono tenute ad utilizzare solo attrezzature ed elettrodomestici a norma di legge.
15. La circolazione degli automezzi è consentita solo a passo d'uomo.
16. E' vietata la presenza di animali da cortile.
17. Non è consentita la presenza animali domestici (cani, gatti, ecc..). Sono ammessi solo quelli presenti in fase di prima applicazione del regolamento e finché in vita, fatte salve le verifiche sul corretto trattamento degli stessi.
18. Le famiglie si impegnano a garantire la collaborazione e la disponibilità per la realizzazione delle vaccinazioni obbligatorie dei minori e per i controlli presso le strutture sanitarie territoriali (medico di base, N.P.I., visite specialistiche), quando se ne ravvisi la necessità.
19. E' fatto obbligo alle famiglie con minori in età scolare di provvedere all'iscrizione scolastica, facendone rispettare la regolare frequenza e garantendo per i medesimi abbigliamento e condizioni igienico-sanitarie adeguate. Discontinuità nella presenza scolastica o periodi di assenza superiori a 10 giorni nell'arco di 1 mese comporta un primo richiamo scritto alla famiglia, la quale, in caso di ripetuta inottemperanza ingiustificata, viene convocata dall'Amministrazione Comunale, previa comunicazione ai Servizi Sociali di territorio, per la contestazione formale e gli adempimenti successivi.
20. L'amministrazione comunale garantisce interventi di supporto all'integrazione scolastica, attraverso momenti specifici di sostegno educativo e di mediazione interculturale.

Articolo 10

Sanzioni e revoca autorizzazioni

1. Salve le sanzioni penali, civili e amministrative del caso, è comunque disposta la revoca dell'autorizzazione all'ammissione al campo con relativa assegnazione in uso delle piazzole di sosta annuale nei casi di seguito indicati.
2. L'autorizzazione alla permanenza al campo è revocata nei confronti del singolo trasgressore in presenza di:
 - a. reiterate e gravi violazioni alle disposizioni di cui al presente regolamento;



COMUNE DI BEINASCO
Area comunale destinata ai nomadi
REGOLAMENTO

- b. comportamenti e/o azioni che costituiscano grave e concreta minaccia di turbamento alla sicura e civile convivenza all'interno del campo e/o del territorio comunale.
3. L'autorizzazione alla permanenza al campo è revocata nei confronti dell'intero nucleo familiare in presenza di:
- a. mancata richiesta di iscrizione nei registri anagrafici, laddove previsto dalla normativa vigente, ovvero nel caso di disposta cancellazione;
 - b. immotivato inadempimento reiterato dell'obbligo scolastico formativo da parte dei figli;
 - c. mancato pagamento, per un periodo superiore a tre mesi, del corrispettivo dovuto per l'occupazione dell'area di sosta oppure mancato pagamento delle utenze, previa diffida ad adempiere.
4. Comportano la revoca dell'autorizzazione anche:
- a. occupazione abusiva di spazi verbalizzata per iscritto al nucleo interessato per almeno due volte;
 - b. danneggiamento di strutture e servizi comuni verbalizzata per iscritto all'interessato;
 - c. ospitalità abusiva verbalizzata per iscritto al nucleo interessato per almeno due volte;
 - d. turbativa della vita del campo (minacce, oltraggi, aggressioni o simili);
 - e. compimento di reati contro minori o gravi reati;
 - f. gravi motivi di ordine pubblico e/o atti di violenza familiare;
 - g. recidiva nella commissione di reati contro il patrimonio;
 - h. gravi carenze igienico-sanitarie;
 - i. violazione del divieto di cui all'art. 5, comma 5 (divieto di cessione dell'autorizzazione);
 - j. abbandono dell'insediamento per un periodo superiore a 2 mesi, salvo quanto previsto dall'art. 8 comma 4;
 - k. reiterati comportamenti che ledano la reciproca fiducia che è alla base del rapporto di autorizzazione.
5. Il provvedimento formale di revoca è adottato dall'Amministrazione comunale che dispone il contestuale allontanamento del soggetto interessato ovvero dell'intero nucleo familiare.
6. L'atto di revoca dell'autorizzazione all'ammissione al campo con relativa assegnazione in uso delle piazzole di sosta è preceduto da formale contestazione in contraddittorio con l'interessato.
7. Il soggetto interessato, ovvero il nucleo familiare interessato, la cui autorizzazione sia stata revocata deve lasciare il campo entro le 48 ore successive alla comunicazione e notifica del provvedimento, pena l'intervento della Forza Pubblica.

IL PRESIDENTE DEL
CONSIGLIO COMUNALE
(dott. Matteo FRANCAVILLA)

IL SEGRETARIO GENERALE
(dott. Nicola DIMATTEO)